



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2014

Dal 1 gennaio 2014, con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) entra in vigore la TASI (Tassa sui servizi indivisibili).

La TASI è destinata a finanziare i costi per l'erogazione dei servizi indivisibili quali manutenzione strade, illuminazione pubblica, manutenzione verde e servizi relativi all'ambiente, ecc.

Con questa Guida si intendono fornire le prime indicazioni per l'anno 2014 relative al nuovo tributo TASI, destinato a finanziare i servizi indivisibili assicurati dal Comune.

Con le delibere di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 31/07/2014, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, sono stati approvati rispettivamente le aliquote TASI anno 2014 ed il Regolamento comunale per la disciplina della TASI.

ALIQUOTE	TIPO DI IMMOBILE
3,00 per mille	<ul style="list-style-type: none">• Abitazione principali e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 E C/7; sono escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . (soggette al pagamento IMU).• Sono comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU.
2,5 per mille	<ul style="list-style-type: none">• Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0 per mille	per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

ALCUNE PRECISAZIONI IMPORTANTI:

- per **ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile;
- per **PERTINENZE** dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- sono **ASSIMILATE all'ABITAZIONE PRINCIPALE** e pertanto soggetti a TASI:
 - a. l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

- b. l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- c. la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- e. l'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai sensi art. 2 comma 5 D. L. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013

Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell'IMU.

DETRAZIONI

Le detrazioni applicate all'abitazione principale e relative pertinenze sono da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protraggono i requisiti e da dividere in parti uguali fra gli aventi diritto. Le detrazioni applicate variano in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nella misura di cui alla tabella che segue.

Per tutti i casi di assimilazione all'abitazione principale, il titolare di diritto reale se diverso dall'occupante, non può usufruire delle detrazioni sotto indicate.

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>detrazione</i>
<i>Da € 0,00 a € 400,00</i>	<i>€ 150,00</i>
<i>Da € 400,01 a € 600,00</i>	<i>€ 100,00</i>
<i>Da € 600,01 a € 700,00</i>	<i>€ 75,00</i>
<i>Da € 700,01 a € 1000,00</i>	<i>€ 50,00</i>

DETRAZIONE PER FIGLI.

E' prevista inoltre un'ulteriore detrazione per abitazione principale (da sommare alla detrazione base di cui sopra) di importo pari a 50 Euro per ciascun figlio (max. per numero 3 figli) di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fiscalmente a carico del soggetto passivo.

IMMOBILI INAGIBILI DA SISMA

Limitatamente all'anno 2014, i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014. L'esenzione

si applica anche ai fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge o regolamento.

QUANDO SI PAGA

Il pagamento della **TASI 2014, in autoliquidazione**, dovrà essere effettuato in due rate:

Acconto entro il 16 ottobre 2014. (solo per l'anno 2014) 50% dell'imposta annuale oppure l'intera imposta annuale in unica soluzione.

Saldo entro il 16 dicembre 2014

L'Amministrazione comunale ha ritenuto proporre, in collaborazione con ANUTEL, un software pubblicato sul sito istituzionale che agevola nel calcolo della I.U.C. (IMU E TASI) e nella compilazione del modello F24 da utilizzare per il versamento.

COME E DOVE SI PAGA:

I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo.

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3958	TASI per l'abitazione principale e pertinenze, abitazioni assimilate per legge o regolamento e loro pertinenze
3961	TASI altri fabbricati (da utilizzare per i fabbricati merce)

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'importo minimo totale annuo della TASI, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari a 12,00 euro.

Il codice ente per il Comune di Sant'Agostino: I209.

DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Il Ministero delle Finanze ha reso disponibile sul proprio sito dal 4/6/2014 le FAQ, con le risposte alle più frequenti domande in materia di TASI e IMU che per semplicità di consultazione si riportano in calce al presente comunicato.